

Monitoraggio fiscale e dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero

Gabriele Escalar

SOMMARIO: 1. Generalità - 2. Il monitoraggio dei trasferimenti da e verso l'estero di capitali: i controlli di carattere non selettivo - 3. (segue) i controlli di carattere selettivo - 4. I destinatari dell'obbligo di dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria, degli investimenti esteri e dei relativi trasferimenti - 5. Le attività di natura finanziaria e gli investimenti che devono costituire oggetto di dichiarazione - 6. Le attività di natura finanziaria e gli investimenti qualificabili come esteri - 7. L'obbligo di dichiarazione delle consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri detenuti al termine del periodo d'imposta - 8. L'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ad attività estere di natura finanziaria e investimenti all'estero - 9. Le ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione - 10. (segue) Le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri produttivi di redditi esenti - 11. (segue) ...e di redditi soggetti a ritenuta d'ingresso - 12. (segue) Le quote di partecipazione in fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento in Italia (cosiddetti fondi lussemburghesi) - 13. (segue) Le quote di partecipazione in altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero - 14. (segue) Le operazioni di compravendita di valute estere - 15. La soglia di esonero dall'obbligo di dichiarazione - 16. Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dichiarazione

1. Generalità - La Direttiva del Consiglio delle Comunità europee n. 88/361 del 24 giugno 1988 (pubblicata nella G.U.C.E. n. L 178), emanata in applicazione dell'art. 67 del trattato istitutivo della Comunità economica europea imponeva agli Stati membri di sopprimere entro e non oltre il 1° luglio 1990 "le restrizioni ai movimenti di capitali effettuati fra persone residenti in tali Stati". Per dare attuazione a tale direttiva l'art. 6, comma 5, del testo unico delle leggi in materia valutari (1) approvato con il D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148, aveva delegato il Ministro

(1) Per maggiore semplicità d'esposizione nel prosieguo della trattazione utilizzeremo la sigla "t.u.v." per indicare il testo unico delle leggi valutarie.

del Commercio con l'estero ed il Ministro del Tesoro, sentita la Banca d'Italia, ad introdurre, mediante l'emanazione di apposito decreto interministeriale "... deroghe aventi carattere generale al monopolio dei cambi, "... in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo ... nonché ai fini della progressiva integrazione monetaria europea ...". In sede di esercizio della delega è stato emanato il decreto 27 aprile 1990. Tale decreto, che è entrato in vigore il 14 maggio 1990, ha comportato una vera e propria rivoluzione nelle nostre relazioni valutarie con l'estero in quanto attraverso di esso è stata sancita la rimozione dei principali divieti ed obblighi di natura valutaria, che erano rimasti ancora in vita dopo l'approvazione del testo unico valutario. A partire dalla data di entrata in vigore di tale provvedimento a tutti i residenti è stata riconosciuta la facoltà di detenere valute, titoli e valori mobiliari esteri, costituire e detenere in Italia ed all'estero depositi e conti in valuta; concedere a non residenti, in Italia ed all'estero, linee di credito in valute ed in lire, esportare mezzi di pagamento, titoli di credito, valori mobiliari e altre disponibilità in valute estere ed in lire, effettuare operazioni in cambi con contropartite estere, senza doversi avvalere delle banche abilitate. Corrispondentemente, è stato consentito ai residenti di porre in essere le operazioni valutarie con l'estero, oltre che tramite gli intermediari abilitati, anche attraverso "compensazioni di partite di debito e credito tra residenti e non residenti", "movimentazione di conti all'estero", e, infine, "consegna materiale di mezzi di pagamento in Italia ed all'estero".

La rimozione dei principali divieti ed obblighi che scaturivano dal monopolio dei cambi ha comportato, peraltro, anche il venir meno di quel penetrante sistema di verifiche e controlli a cui erano sottoposte le operazioni con l'estero, attraverso l'intervento delle banche agenti. L'unica forma di controllo che è stata ancora mantenuta in vita riveste finalità meramente conoscitive e statistiche. L'art. 21 del t.u.v. ha riservato, infatti, all'Ufficio italiano dei cambi la facoltà di "...chiedere alle banche abilitate, alle imprese autorizzate e, in base a direttive del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, ad operatori e ad altri soggetti interessati, l'invio anche periodico e per campione, di informazioni e dati concernenti la gestione valutaria e le operazioni con l'estero, valutarie ed in cambi nelle quali sono a qualsiasi titolo intervenuti", prevedendo tuttavia che le informazioni ed i dati così raccolti siano "...prontamente elaborati per banca, classi di operazioni e operatori, senza indicazione dei nominativi degli operatori medesimi". Essendo state emanate in data 4 maggio 1990 dal Ministero del tesoro le direttive per l'attuazione di tale disposizione l'Ufficio italiano dei cambi con circolare del 9 maggio 1990, n. R.V. 1990/1 ha predisposto il modulo per la segnalazione delle informazioni concernenti le operazioni con l'estero, con la denominazione di Comunicazione valutaria statistica, fornendo quindi le istruzioni necessarie per la sua compilazione.

I maggiori margini di manovra di cui i soggetti residenti si erano trovati a disporre, peraltro, avrebbero potuto metterli in condizione di sottrarre ad imposi-

zione i redditi derivanti dai capitali di cui avevano la disponibilità, trasferendoli direttamente all'estero. Si poneva pertanto la necessità di introdurre una rete di controlli di matrice fiscale che supplisse alla sopravvenuta abolizione dei controlli valutari. L'adozione di tali misure era espressamente consentita dalla stessa direttiva CEE 88/361 sopracitata, che all'art. 4, comma 1, faceva salvo, infatti, il diritto degli stati membri "...di adottare le misure indispensabili per impedire le infrazioni alle leggi od ai regolamenti interni, specialmente in materia fiscale o ai fini di una sorveglianza cautelare degli istituti finanziari, o di stabilire procedure di dichiarazione dei movimenti di capitali a scopo di informazione amministrativa o statistica". Avvalendosi di apposita clausola di salvezza il legislatore, attraverso l'emanazione del D.L. n. 167, ha predisposto un complesso sistema di monitoraggio dei trasferimenti di capitali, da e verso l'estero su cui occorre adesso brevemente soffermarsi.

2. Il monitoraggio dei trasferimenti da, verso e sull'estero di capitali: I controlli di carattere "non selettivo" - Tre sono le diverse forme di controllo attraverso cui il monitoraggio è stato attuato. La prima forma di controllo, introdotta dagli articoli 1 e 2 ha carattere, per così dire, non "selettivo" in quanto viene ad investire tutti i trasferimenti da o verso l'estero di denaro, titoli o valori mobiliari, posti in essere attraverso intermediari o altri soggetti da persone fisiche, società di persone ed equiparate, nonché da enti non commerciali, indipendentemente dalla causale per la quale siano effettuati, e quindi anche trasferimenti che non assumono alcuna rilevanza agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi, non riconnettendosi neanche in via mediata ad impieghi produttivi di redditi. Le modalità attraverso cui questi controlli vengono attuati risulta differenziata in funzione della diversa tipologia dell'operazione. I trasferimenti cui abbiano preso parte per ragioni professionali "...aziende di credito e gli istituti di credito speciale abilitati...", nonché società finanziarie, società fiduciarie e altri intermediari residenti che "...per ragioni professionali effettuano il trasferimento o, comunque, si interpongono nella sua esecuzione..." sono sottoposti a monitoraggio attraverso apposite evidenze da questi predisposte. Per converso i trasferimenti effettuati, senza il tramite di tali intermediari, attraverso l'intervento di soggetti non residenti, intermediari e non, devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi direttamente dai soggetti che li abbiano posti in essere (2).

(2) Sembra chiaro naturalmente che, a norma dell'art. 2 del D.L. n. 167, devono essere dichiarate soltanto le operazioni nelle quali il soggetto non residente assuma la veste di tramite, e non anche quindi le operazioni in cui assuma invece la veste di controparte del trasferimento. Su questo punto è concorde la dottrina: Assonime, Relazione presentata all'assemblea nel 1991, sull'attività svolta nel biennio 1989-1990, pag. 329; LUPI, *Interrogativi sul monitoraggio fiscale*, in "Riv. di dir. trib.", 1992, I, pagg. 515-516; CAROLI, *I trasferimenti attraverso non residenti nel monitoraggio fiscale*, in "Riv. di dir. trib.", 1992, I, pag. 475.

Anche la seconda forma di controllo introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 167, presenta, alla stessa stregua della prima, carattere non "selettivo", in quanto prescinde dalla causale per la quale i trasferimenti siano stati posti in essere ma se ne differenzia per il fatto che investe i trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari posti in essere da residenti e non residenti, direttamente, e, cioè, attraverso esportazione od importazione al seguito ovvero mediante plico postale ed equivalente. Differenziato è il regime di vincoli che scaturiscono da tale disposizione a seconda che il soggetto interessato a porre in essere il trasferimento sia residente o non residente. Per i residenti l'esportazione e l'importazione al seguito ovvero mediante plico postale od equivalente di somme in lire od in valuta, nonché di titoli al portatore, per importi superiori 20 milioni di lire è vietata, mentre è invece consentita per tutti gli altri titoli e valori mobiliari anche se per importi superiori a 20 milioni, a patto che però venga rilasciato in dogana apposito avviso. Per i non residenti, per contro, l'importazione e l'esportazione al seguito di denaro e titoli al portatore è consentita anche per importi superiori a 20 milioni di lire. Nel primo caso è necessario però che l'importazione dell'eccedenza sia documentata mediante il rilascio di apposita attestazione in dogana e, nel secondo, che l'importo esportato non sia superiore a quello di cui sia stata precedentemente documentata l'importazione. Per l'esportazione al seguito di titoli diversi da quelli al portatore ovvero di altri valori mobiliari di importo superiore a 20 milioni, infine, l'unica formalità che i non residenti devono osservare è costituita dal deposito di apposito avviso in dogana.

L'ambito dei destinatari della particolare forma di controllo introdotta dall'art. 3 del D.L. n. 167 è più ampio di quello delle altre forme di controllo finora prese in considerazione (3) in quanto, accanto alle finalità di carattere più propriamente fiscale, tale disposizione persegue anche una finalità ulteriore e diversa e cioè quella di permettere il controllo dell'impiego del contante e dei mezzi di pagamento. Una chiara indicazione in questo senso può essere tratta tanto dalla relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del D.L. n. 91, nella parte in cui chiarisce che "...l'art. 3 disciplina, in armonia con quanto previsto dal disegno di legge in tema di contenimento dell'uso del contante nelle transazioni, il trasferimento al seguito di denaro o valori mobiliari", quanto dalla relazione presentata dalla commissione Finanze della Camera per la discussione in aula là dove viene precisato che i vincoli posti dall'art. 3 del D.L. n. 167 al trasferimento al seguito del denaro si propongono l'obiettivo di contrastare i movimenti di denaro liquido

(3) Sottoposti a questa categoria di vincoli sono, in linea generale, tutti i residenti e quindi sia le persone fisiche, le società di persone ed equiparate e gli enti non commerciali, che le società di capitali e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg.

in misura eccedente un ragionevole fabbisogno", in quanto "la circolazione di grandi quantità di banconote è indice di movimenti sospetti, dal momento che esistono numerose altre forme di trasferimento di denaro, più sicure e libere, che si possono realizzare attraverso gli intermediari professionali o mediante valori o titoli".

3. (segue) *i controlli di carattere "selettivo"* - Gli articoli 1, 2 e 3 del D.L. n. 167 sono volti ad introdurre una forma di controllo non "selettivo", ponendo l'obbligo di sottoporre ad evidenza i trasferimenti di denaro, titoli e valori mobiliari, indipendentemente dalla causale per la quale siano stati posti in essere. Le informazioni che, quindi, l'amministrazione finanziaria è in grado di acquisire attraverso questo particolare canale soltanto se sottoposte a complessiva rielaborazione possono permettere di individuare i cespiti produttivi di redditi che i soggetti sottoposti a monitoraggio detengano all'estero, nonché i trasferimenti che a tali cespiti si riconnettano. Poiché, peraltro, l'acquisizione di queste informazioni appariva essenziale per realizzare le finalità perseguite dal D.L. n. 167 è stata introdotta un'ulteriore forma di controllo, che si caratterizza rispetto a quelle finora esaminate per il fatto di essere, invece, rigorosamente "selettiva", avendo ad oggetto soltanto le operazioni d'investimenti di capitale. L'art. 4 di tale provvedimento ha posto, infatti, a carico di tali soggetti l'obbligo di fornire evidenza, direttamente nella dichiarazione dei redditi, delle consistenze degli investimenti all'estero e delle attività estere di natura finanziaria da loro detenute al termine del periodo d'imposta, nonché dell'ammontare dei trasferimenti da, verso e sull'estero che le abbiano interessate. Con il presente lavoro vorremmo fare specificamente oggetto di studio quest'ultima disposizione. Tale scelta s'impone in quanto, nonostante il notevole interesse che essa presenta sul piano applicativo, investendo una platea piuttosto vasta di contribuenti, scarsa è l'attenzione che le è stata finora dedicata (4). Nei paragrafi che seguono ci soffermeremo pertanto nell'esame dei suoi presupposti applicativi sia di carattere soggettivo, che oggettivo.

4. *I destinatari dell'obbligo di dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria, degli investimenti esteri e dei relativi trasferimenti* - I soggetti su cui grava l'obbligo di dichiarare le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri detenuti al termine del periodo d'imposta, nonché i trasferimenti da cui siano stati interessati, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167

sono costituiti dalle persone fisiche, dagli "enti non commerciali" e dai "soggetti indicati nell'art. 5" del Tuir e, cioè, dalle società di persone ed assimilate. Non sono pertanto obbligati a fornire tale dichiarazione le società di capitali e gli altri enti commerciali soggetti all'Irpeg. Nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione di tale decreto è testualmente precisato che questa limitazione avrebbe una ben precisa giustificazione sostanziale, essendo dettata dall'esigenza di sottoporre a monitoraggio quei "...soggetti residenti che, non essendo tenuti alla predisposizione di bilanci, sfuggono alla concreta possibilità di indagini da parte del fisco". Tale precisazione tuttavia non sembra trovare piena rispondenza nel dettato legislativo perché, come si può agevolmente rilevare, fra i destinatari della norma sono annoverati anche soggetti che, quantomeno agli effetti delle imposte sui redditi, sono obbligati, a norma dell'art. 13 del D.P.R. 29 settembre 1973, n.600, alla tenuta delle scritture contabili. Intendiamo riferirci, in particolare, alle persone fisiche titolari di imprese commerciali, alle società in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate, nonché agli enti non commerciali che svolgono in via abituale, anche se non prevalente, attività commerciali. Al di là di quanto esplicitato nella relazione è logico pensare che, nell'includere le operazioni compiute da tali soggetti fra quelle sottoposte a monitoraggio, il legislatore sia stato mosso dal convincimento che anche nei confronti di tali soggetti era in ogni caso opportuno, soprattutto per motivi di cautela, rilevare le consistenze delle attività finanziarie estere e degli investimenti esteri, nonché dei trasferimenti da cui siano stati interessati.

Ancorché nessuna espressa indicazione venga fornita in tal senso dall'art. 4 del D.L. n.167 sembra da ritenere che, per l'individuazione della nozione di residenza, non si possa che avere esclusivo riguardo alla definizione che ne viene fornita dalla normativa in materia di imposte sui redditi e, più precisamente, dall'art. 2, comma 2, del Tuir, per le persone fisiche e le società di persone ed equiparate, nonché dall'art. 87, comma 3, sempre dello stesso Tuir, per gli enti non commerciali (5). I vincoli e controlli introdotti dal D.L. n.167, con la sola eccezione di quelli previsti per l'importazione o l'esportazione di denaro, titoli o valori mobiliari, hanno natura prettamente fiscale, essendo volti a permettere la creazione di un sistema di accertamento dei redditi prodotti all'estero che supplisca alla soppressione dei divieti e vincoli posti dalla normativa valutaria. Devono quindi ritenersi residenti, agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 167, le persone fisiche che "... per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle ana-

(4) Delle problematiche interpretative connesse all'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 167 si sono occupate: Assonime, Relazione cit.; Assogestioni nelle circolari, prot. n. 410/91 e 886/90; CALEFFI, in "il fisco" 1990, pag. 1859; LUPI, op. cit. pag. 513.

(5) Nella relazione che accompagnava il disegno di legge di conversione del D.L. n. 91 era testualmente precisato che tale decreto-legge "...risponde pertanto a finalità essenzialmente fiscali ed agli obiettivi consentiti dall'art. 4 della direttiva comunitaria sulla liberalizzazione valutaria".

grafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile”, nonché gli enti non commerciali “... che per la maggior parte del periodo d’imposta hanno la sede legale o la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale nel territorio dello Stato”.

5. Le attività di natura finanziaria e gli investimenti che devono costituire oggetto di dichiarazione - Problemi di carattere interpretativo di rilievo pone innanzitutto l’individuazione del significato dei concetti di “attività finanziaria” e di “investimento”. L’art. 4 del D.L. n. 167 non ha provveduto a fornirne alcuna definizione. Né può farsi utile riferimento, a questo fine, alla normativa in materia di imposte sui redditi in quanto il concetto di “attività di natura finanziaria” e quello di “investimento” erano fino ad adesso privi in tale ambito di un autonomo rilievo applicativo.

Nella predisposizione dei modelli di dichiarazione dei redditi, peraltro, il Ministero delle Finanze ha mostrato di voler annettere diretta rilevanza, ai fini dell’individuazione del loro significato, alle classificazioni operate dalla normativa valutaria. Le istruzioni allegate al modello W impongono ai soggetti sottoposti a monitoraggio di identificare il tipo di attività estere di natura finanziaria e di investimenti esteri di cui abbiano la detenzione al termine del periodo d’imposta, nonché la causale dei trasferimenti da, verso e sull’estero che li abbiano interessati, utilizzando la tabella dei codici delle operazioni con l’estero che l’Ufficio italiano cambi ha approntato per la compilazione della Comunicazione valutaria statistica con le istruzioni del 9 maggio 1990 n.1990/1 e successivamente aggiornato con la comunicazione del 23 dicembre 1991, n. R.V. 1991/23.

Tale scelta di carattere interpretativo suscita qualche perplessità in quanto all’esame dell’art. 4 del D.L. n. 167 non sembra si ricavano indicazioni che possano in qualche modo giustificare il ricorso alla normativa valutaria. Né pare sostenibile che tale ricorso sarebbe in un certo senso obbligato dal momento che la normativa sul monitoraggio è stata emanata proprio per far fronte all’abolizione dei controlli valutari. Le finalità che si intendono perseguire attraverso l’istituzione del monitoraggio fiscale divergono sensibilmente da quelle per le quali si erano predisposti tali controlli. Nel primo caso, infatti, a differenza che nel secondo, l’obiettivo del legislatore non è quello di avere un quadro completo di tutti i movimenti di capitale che avvengano da e per l’estero, bensì quello di portata assai più limitata di accertare i redditi che i soggetti sottoposti a monitoraggio abbiano conseguito all’estero per poterli sottoporre poi ad imposizione in Italia.

Prescindendo dalla legittimità della scelta interpretativa operata dal Ministero delle finanze è da escludere, comunque, che dalla normativa valutaria possa attingersi una definizione circostanziata, tanto del concetto di “attività di natura finanziaria” quanto di quello di “investimento”. Anche in tale contesto questi due concetti sono privi di un autonomo rilievo applicativo. Secondo quanto si desume

dalla lettura dell’art. 3 del t.u.v. le categorie di operazioni conosciute dalla normativa valutaria sono costituite dalle operazioni correnti, gli investimenti diretti, le operazioni finanziarie, le operazioni valutarie ed in cambi. Non ci pare, d’altra parte, che i concetti di “attività di natura finanziaria” e quello di “investimento” possano trovare un proprio diretto omologo normativo in uno di tali concetti. Il concetto di “investimento diretto” ha una portata che appare chiaramente più circoscritta e specifica rispetto a quella del concetto di “investimento”. Secondo l’art. 3, comma 2, del testo unico valutario s’intendono per tali, infatti, soltanto gli investimenti effettuati per stabilire o mantenere relazioni durevoli con un’impresa e tali da consentire l’esercizio di un’influenza reale sulla sua gestione, con esclusione peraltro degli investimenti diretti in enti e società finanziarie. Il concetto di “operazione finanziaria”, per contro, ha natura prettamente residuale, essendo considerate tali dall’art. 3, comma 3, del testo unico valutario, oltre “agli investimenti diretti” in enti o società finanziarie, tutte le altre operazioni che non costituiscono, né “operazioni correnti”, né “investimenti diretti”.

Escluso quindi che nella legislazione valutaria esista un diretto correlato normativo dei concetti di attività finanziaria ed investimento non sembra esservi altra alternativa a questo punto che cercare di ricostruirne il significato sulla base di quello dei concetti precedentemente menzionati che appare ad essi di significato più prossimo. Intendiamo riferirci in particolare al concetto di “operazione finanziaria”. In mancanza di una difforme indicazione di carattere interpretativo è logico pensare infatti che l’aggettivo “finanziaria” nel contesto delle due locuzioni sia utilizzato in una accezione quantomeno tendenzialmente coincidente. Se così non fosse, d’altro canto, il ricorso operato dall’amministrazione finanziaria alle classificazioni operate dalla normativa valutaria sarebbe non soltanto ingiustificato ma anche completamente fuorviante. È chiaro infatti che, in tal caso, i soggetti sottoposti a monitoraggio, utilizzando la tabella dei codici delle operazioni con l’estero, potrebbero esser indotti a non considerare come attività di natura finanziaria od investimenti, agli effetti dell’applicazione dell’art. 4 del D.L. n. 167, anche cespiti che sarebbero, invece, da considerare tali e viceversa.

Seguendo questa particolare linea interpretativa dovrebbero dunque potersi ritenere qualificabili come attività di natura finanziaria ed investimenti le disponibilità costituite attraverso operazioni che risultino inquadrabili agli effetti valutari fra le “operazioni finanziarie”. Ora, come si è visto, quest’ultimo concetto è espressamente definito dall’art. 3, comma 3, del t.u.v. soltanto in negativo, essendo considerate tali esclusivamente le operazioni che non costituiscano né “operazioni mercantili” né “operazioni non mercantili”. Nella circolare del 9 maggio 1990, n. R.V. 1990/1, peraltro, l’UIC ha chiarito che per operazioni finanziarie si devono intendere le operazioni di investimento e disinvestimento di azioni, altri valori mobiliari, partecipazioni non rappresentate da titoli, immobili e diritti immobiliari, la costituzione e liquidazione di conti correnti, depositi ed altre disponibilità,

L'accensione ed il rimborso di prestiti, nonché, infine le altre consimili operazioni d'investimento e disinvestimento (6). Secondo l'UIC costituirebbero quindi operazioni finanziarie tutte quelle operazioni che si caratterizzano per il fatto di dare luogo ad un impiego di capitale. In tal caso, traendo dall'ipotesi di lavoro precedentemente formulata tutte le implicazioni che ne scaturiscono, riterremo legittimo concludere che, agli effetti dell'applicazione dell'art. 4 del D.L. n. 167, siano qualificabili come attività di natura finanziaria od investimenti esclusivamente i beni e diritti, di natura reale od obbligatoria, attraverso la cui acquisizione i soggetti sottoposti a monitoraggio abbiano posto in essere un'operazione d'impiego del capitale. Di qui la prima importante conseguenza che non dovrebbero costituire oggetto di dichiarazione, i crediti vantati nei confronti di non residenti per l'effettuazione di prestazioni professionali ovvero di operazioni di natura commerciale.

Stante l'estrema latitudine del concetto d'impiego di capitale il dubbio che peraltro potrebbe sorgere a questo punto è che debbano comunque costituire oggetto di dichiarazione, indistintamente, tutti i beni e i diritti nei quali i soggetti sottoposti a monitoraggio abbiano investito i propri capitali e quindi anche quelli che non costituiscono fonte di redditi. Ora riteniamo che un tale dubbio dovrebbe essere ragionevolmente risolto in senso negativo. Sarà pur vero, in effetti, che l'individuazione dell'ammontare, nonché della natura delle consistenze patrimoniali e finanziarie che costoro detengano fuori del territorio dello Stato potrebbe costituire un elemento di sicura rilevanza per ricostruire in via induttiva il reddito di cui siano titolari. E' chiaro infatti che anche la detenzione di tali beni all'estero potrebbe ben essere assunto dagli uffici delle imposte come elemento indicativo di capacità contributiva.

(6) Nella guida che è stata inserita in appendice alla circolare citata nel testo per illustrare le modalità di compilazione della Comunicazione valutaria statistica, è innanzitutto testualmente chiarito che la sezione II denominata "operazione finanziaria" "... va utilizzata per segnalare le operazioni finanziarie, quali gli investimenti diretti, quelli di portafoglio e immobiliari, nonché i relativi disinvestimenti; i prestiti ed i relativi rimborsi; la costituzione all'estero di conti, depositi, altre disponibilità e la relativa liquidazione; eccetera. Corrispondentemente, nelle tabelle dei codici delle operazioni con l'estero, collocate nell'allegato 3 sempre della predetta circolare e - per quanto si è visto - riprodotte poi anche in allegato al modello W, nell'elenco delle operazioni finanziarie sono stati espressamente compresi gli investimenti ed i disinvestimenti di azioni, altri valori mobiliari, partecipazioni rappresentate da titoli, beni e diritti immobiliari, conti correnti, depositi ed altre disponibilità, nonché i redditi da investimenti, i prestiti e gli ammortamenti.

Sembra da escludere, tuttavia, che l'art. 4 del D.L. 167 sia stato introdotto per mettere a disposizione dell'amministrazione finanziaria, ulteriori elementi, in aggiunta a quelli che già è attualmente in grado di acquisire, per ricostruire in via induttiva il reddito dei soggetti sottoposti a monitoraggio (7). Dall'esame dei lavori parlamentari si desume che l'obiettivo che si intendeva conseguire attraverso l'introduzione degli obblighi di carattere dichiarativo posti dall'art. 4 del D.L. n. 167 era di portata assai più limitata, quello, cioè, di pervenire all'accertamento analitico dei redditi che costoro avessero conseguito direttamente all'estero, sottoponendo a monitoraggio soltanto quei cespiti da cui tali redditi scaturissero (8). Confermano questa impostazione anche le indicazioni che si ritraggono dall'esame della formulazione letterale dell'art. 4 del D.L. n. 167. Il comma 5 di quest'ultima disposizione, nell'escludere la sussistenza dell'obbligo di dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero, nonché dei trasferimenti che li abbiano interessati, per il solo fatto che i redditi che ne scaturiscano siano esenti o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o d'acconto lascia inequivocabilmente intendere che l'interesse a sottoporre a monitoraggio tali cespiti sussiste soltanto qualora siano produttivi di redditi da sottoporre ad accertamento. E' chiaro, infatti, che se il legislatore fosse stato interessato ad avere conoscenza dell'importo delle disponibilità che i soggetti sottoposti a monitoraggio detengano all'estero non avrebbe dovuto introdurre tale deroga.

6. Le attività di natura finanziaria e gli investimenti qualificabili come esteri - Visto che, a norma dell'art. 4 del D.L. n. 167 devono essere dichiarati soltanto quegli investimenti ovvero quelle attività finanziarie che si caratterizzano per il fatto di esser qualificabili come estere, ai fini del corretto adempimento degli obblighi di carattere dichiarativo che gravano sui soggetti sottoposti a monitoraggio risulta determinante pervenire quando possa ritenersi sussistente tale importante requisito. Per una corretta impostazione di tale problematica riteniamo sia necessario fare un discorso distinto per i diritti di natura obbligatoria ed i titoli da un lato e per i beni e i diritti reali dall'altro.

(7) Sembra nutrire, peraltro, qualche dubbio in proposito ORAZI, *Monitoraggio nel 740 con incognita*, in "Italia Oggi" dell'11 dicembre 1993. Secondo tale autore l'introduzione degli obblighi previsti dall'art. 4, del D.L. n. 167 potrebbe corrispondere anche alla finalità "... di imporre l'emersione di disponibilità finanziaria estere incompatibili con i redditi dichiarati precedentemente".

(8) Si veda in particolare il resoconto stenografico del dibattito tenutosi in aula al Senato il 7 giugno 1990.

I diritti di natura obbligatoria ed i titoli sono qualificabili come esteri, a nostro avviso, soltanto se sia estero e quindi fiscalmente non residente, a seconda dei casi, il debitore ovvero il soggetto emittente. Depongono chiaramente a favore di questa soluzione interpretativa innanzitutto i lavori preparatori del D.L. n. 167. Più volte dalle discussioni che in sede parlamentare hanno preceduto la sua approvazione è emerso che con l'introduzione dell'art. 4 si intendevano sottoporre a monitoraggio soltanto quelle attività di natura finanziaria che, avendo come diretta controparte un soggetto non residente, fossero produttive di redditi di provenienza estera. Tale precisa volontà legislativa ha trovato, peraltro, chiara esplicitazione anche a livello legislativo. L'art. 4, comma 4, escludendo l'obbligo di dichiarazione per i soli depositi, conti correnti e titoli produttivi di redditi di fonte estera, soggetti alle ritenute alla fonte previste dall'art. 26, terzo comma, e dall'art. 27, quarto comma, del D.P.R. n. 600, presuppone implicitamente che non sussista, invece, l'obbligo di dichiarare i depositi, i conti correnti ed i titoli produttivi di redditi di fonte italiana. E' chiaro, infatti, che se vi fosse stato anche un tale obbligo, il legislatore ne avrebbe dovuto sempre escludere la sussistenza ogniqualvolta tali redditi fossero stati regolarmente assoggettati a ritenuta alla fonte, onde evitare che i cespiti produttivi di redditi di fonte italiana fossero sottoposti ad un trattamento peggiore rispetto a quello applicabile ai cespiti produttivi di redditi di fonte estera. Anche prescindendo da tali considerazioni quel che riesce difficile comprendere comunque è quale interesse potrebbe esservi a richiedere l'indicazione in dichiarazione anche di depositi, conti correnti e titoli produttivi di redditi che, in quanto di fonte italiana, non possono sfuggire ad imposizione in Italia (9). L'erogante, essendo fiscalmente residente nel territorio dello Stato, sottoporrà sempre tali redditi a ritenuta alla fonte, all'atto della loro corresponsione, impedendo al percipiente di sottrarsi all'accertamento.

Oltre ai titoli emessi da soggetti non residenti sembrano doversi ritenere compresi fra le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri anche le obbligazioni ed i titoli ad esse similari che, pur essendo collocati all'estero, siano emessi dallo Stato e dagli altri enti pubblici indicati dall'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601. Le istruzioni allegate al modello W della dichiarazione dei redditi, riconducendo espressamente fra le attività estere di natura finanziaria le quali, come vedremo meglio nel prosieguo, non devono costituire oggetto di dichiarazione, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 167, perché produttive di redditi esenti dalle imposte sui redditi i "... titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, fino al 9 settembre 1992", lascia implicitamente intendere che anche

(9) Secondo il LUPI, op. cit. pag. 516 non "si vede...per quale motivo debba essere "monitorato" un bene al tempo stesso ubicato in Italia ed il cui reddito sconta le ritenute d'imposta italiane secondo i normali criteri di territorialità dei redditi di capitale".

tali titoli, ancorché siano emessi da residenti, sono a pieno titolo riconducibili nel novero delle attività estere di natura finanziaria. E' chiaro infatti che, in caso contrario, l'obbligo di dichiararli non dovrebbe sussistere in nessun caso e quindi neppure nel caso in cui siano emessi dopo il 9 settembre 1992. L'impostazione interpretativa così delineata sembra trovare giustificazione nel fatto che i titoli di Stato ed equiparati emessi all'estero, agli effetti del regime di imposizione alla ritenuta alla fonte, sono in tutto e per tutto assimilati a quelli esteri. L'art. 26, terzo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lettera b), del D.L. 9 settembre 1992, n. 372, convertito dalla L. 5 novembre 1992, n. 429, impone di sottoporre alla ritenuta d'ingresso cui vanno soggetti gli interessi premi ed altri frutti derivanti da titoli emessi da non residenti anche gli "... interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni e degli altri titoli di cui all'art. 31 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 e di quelli con regime fiscale equiparato, emessi all'estero a decorrere dal 10 settembre 1992".

I beni, diversi dai titoli, ed i diritti reali su beni dovrebbero poter essere qualificati come esteri qualora essi siano fisicamente localizzati all'estero. Per i beni ed i diritti su beni localizzati nel territorio dello Stato non parrebbe sussistere un'effettiva esigenza di monitoraggio in quanto i redditi che ne scaturiscono ben difficilmente possono sfuggire all'accertamento in Italia.

7. L'obbligo di dichiarazione delle consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri detenuti al termine del periodo d'imposta - Il primo obbligo che fa carico ai soggetti sottoposti a monitoraggio, a norma del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 167, è quello di dichiarare la consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero di cui abbiano la detenzione al termine del periodo d'imposta. Visto che tale disposizione impone di dichiarare gli investimenti soltanto qualora siano detenuti all'estero, mentre non pone analoga condizione anche per le attività estere di natura finanziaria l'interrogativo che sorge spontaneo è se le predette attività debbano essere dichiarate anche se siano detenute in Italia. Il Ministero delle finanze parrebbe orientato a risolvere tale interrogativo in senso negativo. Nelle istruzioni allegate al modello W è testualmente chiarito che nella sezione che è riservata all'esposizione delle consistenze delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero devono essere riportati "... distintamente per ciascuno Stato estero, le consistenze dei predetti investimenti ed attività detenuti all'estero al termine del periodo d'imposta". La precisazione così fornita ingenera peraltro qualche perplessità. Quantomeno per i titoli esteri l'obbligo di dichiarazione dovrebbe sussistere sempre e quindi anche se siano detenuti in Italia in quanto tali cespiti dovrebbero essere riconducibili fra le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri perché estero e cioè non residente è il soggetto che li ha emessi. Lo stesso art. 4, comma 4, del D.L. n. 167, d'altro canto, presuppone implicitamente che sussista

l'obbligo di dichiarare anche i titoli detenuti in Italia, quando consente ai soggetti sottoposti a monitoraggio di non dichiarare anche le attività di natura finanziaria produttive di redditi soggetti alla ritenuta d'ingresso prevista dall'art. 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600. L'obbligo di operare tale ritenuta è destinato a sorgere infatti soltanto se i titoli siano stati depositati in Italia presso un intermediario residente in quanto l'art. 8, comma 2, del D.L. n. 167 ha mantenuto ferma l'applicabilità di tale ritenuta anche successivamente all'entrata in vigore della liberalizzazione valutaria soltanto nel caso in cui i titoli esteri siano stati "...depositati presso i soggetti di cui all'art. 1 con l'incarico di amministrarli o di incassare in Italia i relativi redditi".

In mancanza di una difforme indicazione di carattere legislativo è logico ritenere che l'obbligo di dichiarazione delle consistenze delle attività estere di natura finanziaria sussista indipendentemente dalle modalità attraverso cui i soggetti sottoposti a monitoraggio abbiano assunto la detenzione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero. Conseguentemente devono costituire oggetto di dichiarazione non soltanto le attività e gli investimenti acquisiti a titolo oneroso ma anche quelli acquisiti a titolo gratuito. Di questo avviso si è chiaramente mostrato lo stesso Ministero delle Finanze nelle istruzioni annesse al modello W. Un'apposita avvertenza ivi contenuta chiarisce che sono da ricomprendere tra le attività e gli investimenti da indicare in dichiarazione "... anche quelle derivanti da donazioni, successioni eccetera".

Nell'apposita sezione che è stata inserita all'interno del modello W per consentire la dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero è espressamente richiesta l'indicazione, per ciascuna attività ed investimento, oltre che dello Stato e della causale, anche dell'importo delle consistenze complessivamente detenute al termine del periodo d'imposta. Qualche perplessità suscita il fatto che venga richiesta anche questa indicazione. Il comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 167, quantomeno letteralmente, non la prevede come obbligatoria, a differenza del successivo comma 2, che, invece, come meglio vedremo in seguito, per i trasferimenti effettuati da, verso e sull'estero, pone espressamente l'obbligo di dichiararne anche i relativi importi. Corrispondentemente, mentre nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti il comma 5 dell'art. 5 di tale provvedimento commisura la sanzione agli importi non dichiarati, nel caso di violazione dell'obbligo di dichiarazione delle consistenze, il precedente comma 4 ne prescinde, punendo tale violazione con la pena pecuniaria fissa di un milione di lire.

A quanto pare il Ministero delle finanze è dell'avviso che il legislatore, nel porre l'obbligo di dichiarare le attività di natura finanziaria e gli investimenti esteri, ha implicitamente inteso richiedere l'indicazione, oltre che della tipologia di tali cespiti, anche del loro ammontare. In effetti l'art. 6 del D.L. n. 167, stabilendo che "... per i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, le somme in denaro titoli o valori

mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, senza che ne risultino dichiarati i redditi effettivi ... si presumono fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale medio di sconto ..." postula che i soggetti sottoposti a monitoraggio siano tenuti ad indicare in dichiarazione anche tale dato. In mancanza di esso tale presunzione potrebbe risultare di fatto inapplicabile ogniqualvolta i titoli, il denaro ed i valori mobiliari siano stati portati all'estero prima del 1° gennaio 1991, data da cui gli obblighi posti dall'art. 4 del D.L. n. 167 sono destinati a divenire concretamente operanti. In tal caso, infatti, l'ammontare delle consistenze che i soggetti sottoposti a monitoraggio detengano all'estero non potrebbe essere determinato neanche indirettamente, sommando algebricamente i trasferimenti effettuati da e verso l'estero in quanto l'ammontare dei trasferimenti effettuati prima della data suindicata non devono comunque essere dichiarati.

Nessuna indicazione è stata fornita sui criteri da seguire per la valorizzazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero. Nel caso in cui tali cespiti siano stati acquistati a titolo oneroso non dovrebbero sorgere problemi in quanto, in questo caso, l'importo da indicare non potrà che essere costituito dalla somma corrisposta per la loro acquisizione. Più delicato è invece il discorso in tutti quei casi in cui le attività di natura finanziaria e gli investimenti siano stati acquisiti senza la corresponsione di somme ovvero attraverso la corresponsione di beni. Mancando, in tal caso, una somma di denaro cui fare riferimento non sembra esservi altra alternativa che quella di indicare nella dichiarazione dei redditi il valore normale delle suddette attività ed investimenti. In tal caso per il calcolo del valore normale i soggetti sottoposti a monitoraggio potranno avvalersi dei criteri dettati dall'art. 9, comma 3, del Tuir Ancorché in effetti tale disposizione non venga espressamente richiamata è da ritenere che sia pienamente applicabile anche nel caso di specie in considerazione del fatto che gli obblighi di dichiarazione posti dall'art. 4, come già si è visto, sono pur sempre finalizzati all'accertamento delle imposte sui redditi.

Sembra da escludere che gli importi indicati nella dichiarazione dei redditi debbano essere sottoposti a periodici aggiornamenti, ogniqualvolta le attività di natura finanziaria e gli investimenti siano aumentati o diminuiti di valore dal momento che l'art. 4 del D.L. non pone alcuno specifico obbligo in questo senso. In tal caso resta inteso che i soggetti sottoposti a monitoraggio dovranno riportare anche nelle successive dichiarazioni l'importo originariamente esposto nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui tali cespiti siano stati acquistati, sempreché naturalmente non li abbia successivamente sottoposti a movimentazione.

Per la determinazione del controvalore in lire delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero espressi in valuta è espressamente prescritta l'adozione dall'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167 del cambio medio annuale determinato dal Ministro delle finanze, con proprio decreto, sulla base dei dati di chiusura delle Borse di Milano e Roma.

8. *L'obbligo di dichiarazione dei trasferimenti da, verso e sull'estero relativi ad attività estere di natura finanziaria e investimenti all'estero* - Il secondo obbligo che, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167, grava sui soggetti sottoposti a monitoraggio è quello di riportare nella dichiarazione dei redditi i trasferimenti da, verso e sull'estero che abbiano interessato gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria. Qualche problema pone l'individuazione dei trasferimenti di cui deve essere fornita l'indicazione nella dichiarazione dei redditi. Sicuramente devono costituire oggetto di dichiarazione i trasferimenti da, verso e sull'estero attraverso i quali i soggetti sottoposti a monitoraggio acquistino ovvero si spoglino della detenzione delle attività estere di natura finanziaria o degli investimenti all'estero. E' evidente, infatti, che lo scopo principale che il legislatore si proponeva di perseguire, attraverso l'introduzione di tale disposizione era proprio quello di permettere all'Amministrazione finanziaria di avere conoscenza delle modalità con le quali siano state incrementate o decrementate le consistenze di tali attività ed investimenti.

Sembra pure da ritenere, peraltro, che debbano essere dichiarati anche i trasferimenti attraverso i quali i soggetti sottoposti a monitoraggio esportino all'estero attività prima detenute in Italia ovvero, per converso, importino in Italia attività prima detenute all'estero, mantenendone peraltro la titolarità. Il Ministero delle finanze nelle istruzioni allegate al modello W è orientato a risolvere in senso positivo tale problema. Un'apposita avvertenza inserita al loro interno chiarisce che i soggetti sottoposti a monitoraggio sono tenuti ad esporre i dati ivi indicati "... per ciascuna operazione che ha comportato il trasferimento di denaro, titoli o valori mobiliari da, verso e sull'estero". L'impostazione seguita dal Ministero delle finanze trova in qualche misura supporto, d'altra parte, nella stessa formulazione letterale dell'art. 6 del D.L. n. 167. Tale disposizione, considerando come fruttiferi in misura pari al tasso ufficiale di sconto il denaro, i titoli ed i valori mobiliari trasferiti o costituiti all'estero, sembra volta ad annettere rilevanza anche al trasferimento all'estero di tali cespiti.

Visto che l'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167 non ne fa alcuna menzione è da escludere, invece, che debbano costituire oggetto di dichiarazione anche i trasferimenti che abbiano luogo "sull'Italia". A favore della soluzione negativa depone soprattutto la considerazione che ogniqualvolta si è inteso sottoporre a monitoraggio anche questa particolare tipo di trasferimenti lo si è fatto in maniera esplicita (10). Valga soprattutto il caso del comma 4 dell'art. 1 di tale provvedimento

(10) Il LUPI, op. cit. p., pur essendo dell'avviso che per i titoli esteri "... l'obbligo di segnalazione in base all'art. 4 certamente esiste, anche quando sono acquistati presso un intermediario residente ...", ritiene che non vi sia nel modello 740 W "... un quadro in cui poter adempiere un tale obbligo: ciò in quanto il modello suddetto è pensato per gli investimenti "interni" in titoli esteri ..." considerato che "... il modulo richiede ... l'indicazione di flussi rispettivamente dall'estero in Italia, dall'Italia all'estero e dall'estero sull'estero".

che, estendendo l'obbligo di predisporre le evidenze previste dal precedente comma 1 di questa stessa disposizione a tutte le operazioni di acquisto e vendita di titoli o valori mobiliari esteri nelle quali siano intervenuti intermediari istituzionali o professionali ha inteso sottoporre a monitoraggio anche i trasferimenti effettuati sull'Italia. Di questo avviso sembra essere, d'altra parte, lo stesso Ministero delle finanze. Le istruzioni allegate al modello W non fanno, infatti, alcuna menzione anche dei trasferimenti sull'Italia, richiedendo l'indicazione soltanto dei trasferimenti "... dall'estero verso l'Italia, dall'Italia verso l'estero o dall'estero sull'estero".

I trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato le attività estere di natura finanziaria o gli investimenti all'estero devono costituire oggetto di dichiarazione, a norma dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167, indipendentemente dalle modalità con cui siano stati posti in essere. Pertanto tali trasferimenti dovranno essere dichiarati anche se, essendo stati posti in essere attraverso l'intervento di intermediari professionali od istituzionali residenti ovvero in forma diretta, attraverso importazione od esportazione al seguito, siano già stati sottoposti a segnalazione da parte degli intermediari che abbiano preso parte all'operazione ovvero dallo stesso interessato.

L'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167, come si è visto, pone l'obbligo di dichiarare soltanto quei trasferimenti da, verso e sull'estero, i quali si caratterizzano per il fatto di aver "... interessato gli investimenti all'estero ovvero le attività estere di natura finanziaria". Occorre chiedersi pertanto quale tipo di relazione debba sussistere tra il trasferimento e gli investimenti e le attività suddette perché possa ritenersi integrato un tale presupposto.

In prima battuta si potrebbe essere indotti a ritenere sufficiente a questo fine che l'effettuazione del trasferimento trovi causa nella detenzione di un investimento all'estero ovvero di un'attività estera di natura finanziaria. Con la conseguenza che, secondo questa impostazione, dovrebbero costituire oggetto di dichiarazione non soltanto i trasferimenti effettuati per acquisire ovvero spogliarsi della detenzione di tali cespiti, ma anche quelli che si rendano necessari per la loro gestione ed impiego. Potrebbe essere questo il caso, ad esempio, delle somme che siano state trasferite all'estero per pagare le spese di manutenzione di un immobile situato in altro Stato ovvero ancora delle somme che siano state ricevute dall'estero a titolo di risarcimento dei danni subiti da tale immobile.

Ad una più attenta valutazione l'impostazione così delineata va incontro ad evidenti controindicazioni di carattere interpretativo. Sembra da escludere innanzitutto che la formulazione letterale dell'art. 4, comma 1, del D.L. n. 167 sia tale da legittimare l'estensione degli obblighi dichiarativi da essa previsti a tutti trasferimenti la cui effettuazione sia anche soltanto semplicemente occasionata dalla detenzione di un'attività estera di natura finanziaria o di un investimento all'estero. Quest'ultima disposizione, facendo specifico riferimento ai tra-

sferimenti che abbiano interessato le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti lascia implicitamente intendere che i trasferimenti da dichiarare sono soltanto quelli che siano venuti direttamente ad investire le attività e gli investimenti in discorso. Ma le indicazioni che si ritraggono dalla lettera della legge trovano conferma anche in considerazioni di carattere logico sistematico. Se è vero, come risulta confermato dalla lettura dei lavori parlamentari, che l'obiettivo principale che si è inteso perseguire attraverso l'introduzione dell'art. 4 è quello di consentire l'accertamento dei redditi di provenienza estera attraverso la sottoposizione a monitoraggio dei cespiti da cui scaturiscono sarebbe illogico sottoporre a controllo anche trasferimenti che non vengano ad incidere sulla loro consistenza. Le considerazioni fin qui svolte indurrebbero pertanto a concludere che sussista l'obbligo di dichiarare soltanto quei trasferimenti che comportino un incremento ovvero un decremento delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti all'estero.

9. Le ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione - Per evitare l'acquisizione anche di dati che potrebbero rivestire scarso interesse agli effetti dell'accertamento sono state introdotte numerose cause di esonero dall'obbligo di dichiarazione. Come si ricorderà l'art. 4, nella formulazione originariamente recata dal D.L. n. 91 poneva l'obbligo di dichiarare le attività di natura finanziaria e gli investimenti, indipendentemente dal trattamento fiscale cui erano sottoposti i redditi che ne scaturivano. Questo rigoroso regime legislativo aveva sollevato fin da subito forti perplessità sul piano operativo in quanto era illogico porre a carico dei soggetti sottoposti a monitoraggio gravosi oneri di carattere dichiarativo anche in quei casi in cui non ve ne sarebbe stata la necessità. Nel caso in cui i redditi derivanti dalle attività estere di natura finanziaria e dagli investimenti fossero stati già sottoposti ad accertamento, essendo soggetti a prelievo alla fonte, non si vedeva quale interesse poteva avere l'amministrazione finanziaria a conoscere le consistenze di tali cespiti, nonché le movimentazioni da cui fossero stati interessati. Riconoscendo la legittimità delle richieste di modifica che da più parti erano pervenute il Governo, facendo proprio un emendamento approvato dal Senato in sede di conversione del D.L. n. 91, ha provveduto ad aggiungere all'art. 4 del D.L. n. 167 un nuovo comma, il quarto. Tale comma esclude la sussistenza degli obblighi di carattere dichiarativo posti dai precedenti commi 1 e 2 dello stesso art. 4 per "... gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi ovvero soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 26 comma 3 e 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ..." e "... all'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649. ...", nonché "...le quote dei fondi esteri già autorizzati al collocamento nel territorio dello Stato, ai quali si applica, fino alla data di entrata in vigore delle norme di attuazione delle direttive comunitarie n.

85/611/CEE e n. 88/220/CEE in materia di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari l'art. 11-bis del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649". Tre sono, quindi, le fattispecie di esonero dall'obbligo di dichiarazione introdotte dal comma 4 dell'art. 4. Per maggiore chiarezza espositiva le sottoporremo ad esame in via autonoma nei paragrafi che seguono.

10. (segue) Le attività estere di natura finanziaria e gli investimenti esteri produttivi di redditi esenti - Non devono costituire oggetto di dichiarazione innanzitutto le consistenze e le movimentazioni relative ad attività di natura finanziaria ed investimenti che siano produttivi di redditi di capitale esenti dalle imposte sui redditi. Pur non essendo possibile in questa sede procedere ad una analitica individuazione di tali cespiti sono da ritenere sicuramente compresi in tale novero i crediti vantati nei confronti di soggetti non residenti, rappresentati o meno da titoli, a cui si ricollegli la produzione di interessi, premi od altri frutti che siano esenti da imposizione in Italia sulla base delle leggi di attuazione di accordi o trattati internazionali ovvero della legge interna. Questo potrebbe essere il caso ad esempio dei titoli emessi all'estero da organismi internazionali, quali in particolare la Banca europea degli investimenti o la Banca internazionale di ricerca e sviluppo, i cui interessi godevano di un regime di esenzione integrale quantomeno fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 372.

11. (segue) ...e di redditi di capitale soggetti a ritenuta d'ingresso - Una seconda categoria di cespiti che, a norma dell'art. 4, comma 4, del D.L. n. 167 è escluso l'obbligo di dichiarare è costituita dalle attività finanziarie produttive di redditi di capitale "...soggetti alle ritenute alla fonte di cui agli artt. 26, comma 3, e 27, ultimo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600..." e "...all'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 novembre 1983, n. 649...". Si tratta, in particolare, dei depositi e dei conti correnti esteri, nonché delle obbligazioni e dei titoli similari esteri, che sono sottoposti alla ritenuta prevista dall'art. 26 del D.P.R. n. 600; delle azioni, dei titoli similari esteri e degli altri titoli esteri i cui redditi risultano soggetti alla ritenuta dell'art. 27 ultimo comma del D.P.R. n. 600, ed, infine i titoli in serie o di massa esteri "...diversi dalle azioni obbligazioni o titoli similari e dai certificati di partecipazione a fondi comuni d'investimento mobiliare..." di cui all'art. 8 della L. n. 649.

Stante l'ambigua formulazione legislativa problematico appare stabilire in quali casi la predetta ipotesi di esonero dall'obbligo di dichiarazione sia operante. Il Ministero delle finanze si è finora mostrato propenso a ritenere che gli obblighi di carattere dichiarativo posti dall'art. 4, commi 1 e 2, vengano meno soltanto nel caso in cui gli interessi, premi ed altri frutti provenienti dalle attività finanziarie e dagli investimenti all'estero sopra indicati siano stati effettivamente assoggettati a

ritenuta alla fonte. Nelle istruzioni annesse al modello W è, infatti, testualmente precisato che "Gli obblighi di dichiarazione di cui alle precedenti lettere a) e b) non sussistono per espressa previsione legislativa per gli investimenti all'estero e per le attività estere di natura finanziaria produttive di redditi di capitale...sempreché tali redditi: ... 2. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento ai sensi della disposizione di cui all'art. 26, comma 3, del D.P.R. n. 600 ... 3. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 10 per cento ai sensi dell'art. 27, ultimo comma del D.P.R. n. 600 ... 4. siano stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 30 per cento ai sensi dell'art. 8 del D.L. 30 settembre 1983, n. 512 ...".

L'impostazione seguita dal Ministero delle finanze nelle istruzioni annesse al modello W va incontro, peraltro, a riserve di un certo rilievo (11). Innanzitutto già sotto il profilo strettamente letterale è agevole osservare come l'art. 4, comma 4, è formulato nel senso di subordinare l'esonero da dichiarazione alla condizione che i redditi che scaturiscano dalle attività finanziarie e dagli investimenti siano "...soggetti alle ritenute alla fonte...". Ora questa espressione nelle disposizioni in materia di imposte sui redditi non viene utilizzata per indicare i redditi su cui sia stata effettivamente applicata la ritenuta alla fonte ma quelli per i quali ne sia prevista l'applicazione (12). Valga per tutti il caso dell'art. 58, comma 1, lettera b), del Tuir che, nell'escludere dal concorso alla formazione del reddito d'impresa "...i proventi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta...", vuole impedire che siano sottoposti ad Irpef e, in virtù del rinvio ad essa operato dall'art. 95, comma 1, del Tuir, ad Irpeg, anche quei redditi che, pur non essendo stati ancora materialmente assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta in quanto non ne sia intervenuto l'incasso, siano comunque ad essa soggetti (13). Se così non fosse del resto i titolari di reddito d'impresa si potrebbero trovare costretti a includere nella determi-

(11) L'Assogestioni nella circolare prot. n. 410/91 ha espresso l'avviso che "... l'espressione "titoli soggetti alle ritenute" non può significare altro che "titoli per i quali esiste il presupposto" per l'applicazione delle ritenute. Presupposto ormai costituito non dà un obbligo imposto dalla legge ... ma da un incarico dato dal cliente; in specie, dal mandato all'amministrazione (dei titoli) o all'incasso (dei relativi redditi)". In senso conforme si è pronunciato anche il LUPI, op. cit. pag. 518. Secondo tale autore l'interpretazione secondo cui l'esonero dall'obbligo di dichiarazione "... dovrebbe competere anche qualora i titoli, pur depositati presso un intermediario residente per tutto il periodo di possesso, non abbiano dato luogo all'applicazione della ritenuta in quanto in tale periodo non era giunta a maturazione alcuna cedola ..." sarebbe da preferire "ancorché di stretta di misura" all'interpretazione che condizionerebbe invece l'esonero al "... materiale assoggettamento alla ritenuta".

(12) In questo senso LUPI, op. cit. pag. 518.

(13) La principale fattispecie di reddito che va soggetta alla ritenuta a titolo d'imposta anche nei confronti dei titolari di redditi d'impresa è costituita dai capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita. L'art. 6, comma 1, della L. 26 settembre 1985, n. 482, prevede infatti che tale ritenuta debba sempre essere operata a titolo d'imposta.

nazione del reddito d'impresa anche i redditi soggetti a ritenuta a titolo d'imposta maturati fino alla data chiusura dell'esercizio tutte le volte in cui alla data di presentazione della dichiarazione per qualsiasi motivo non li avessero ancora percepiti. Le indicazioni che si ritraggono dall'esame della formulazione letterale dell'art. 4, comma 4, sono perfettamente in linea, peraltro, anche con la volontà storica del legislatore, così come è ricostruibile sulla scorta dei lavori preparatori. Dalla lettura dei resoconti parlamentari si desume chiaramente che l'esonero da dichiarazione è destinato a scattare ogniqualvolta i redditi derivanti dai titoli esteri siano assoggettabili a ritenuta alla fonte in quanto sussistano tutti i presupposti di carattere oggettivo a cui è subordinata l'applicazione delle ritenute d'ingresso previste dall'art. 26, terzo comma, dell'art. 27, ultimo comma, nonché, infine quella prevista dall'art. 8 della L. n. 649. Il relatore presso la Camera dei Deputati al disegno di legge di conversione del D.L. 27 aprile 1990, n. 91, in sede di esame delle modifiche apportate dal Senato alla formulazione originaria dell'art. 4 del decreto, ha provveduto a precisare che la disposizione introdotta nel comma 4 consente di "... escludere dall'obbligo di dichiarazione i titoli azionari ed obbligazionari esteri che siano depositati presso gli intermediari ...". Ed ancora, nella relazione accompagnatoria al D.L. n. 167 viene espressamente ribadito che "... il Senato ha escluso dall'obbligo di indicazione in dichiarazione gli investimenti all'estero che, a seguito della scelta del contribuente di affidarli in gestione ad intermediari, sono assoggettati a ritenuta alla fonte". Sul piano logico sistematico non può, infine, farsi a meno di osservare che se per il riconoscimento del beneficio dell'esonero da dichiarazione si richiedesse che i redditi derivanti dalle attività di natura finanziaria e dagli investimenti siano stati effettivamente sottoposti a ritenuta nel periodo d'imposta cui la dichiarazione si riferisca si finirebbe con il subordinare l'applicazione di tale beneficio ad un presupposto che rimarrebbe al di fuori dalla sfera volitiva dei soggetti sottoposti a monitoraggio ogniqualvolta non vi fossero redditi da sottoporre a ritenuta. Con la conseguenza che tali soggetti si troverebbero costretti a compilare il modello W anche quando abbiano deciso di avvalersi dell'opera di intermediari per gestire i titoli esteri da loro acquistati. Sulla base delle considerazioni che precedono sembra dunque lecito concludere che gli obblighi dichiarativi posti dall'art. 4 del D.L. n. 167 dovrebbero venire meno ogniqualvolta i titoli esteri siano virtualmente soggetti a ritenuta in quanto siano rimasti depositati presso un intermediario istituzionale o professionale residente.

Pur in mancanza di un'espressa previsione normativa in tal senso per le obbligazioni ed i titoli similari esteri, nonché per le obbligazioni ed i titoli similari di cui all'art. 31 del D.P.R. n. 600 e quelli equiparati, emessi all'estero, un'apposita avvertenza inserita nelle istruzioni allegate al modello W ha espressamente escluso la sussistenza degli obblighi dichiarativi posti dall'art. 4, commi 1 e 2, del D.L. n. 167, oltre che nell'ipotesi appena esaminata, anche nell'ipotesi in cui, essendo tali titoli stati ceduti a termine, i proventi che scaturiscono dalla cessione "... siano

stati assoggettati alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento a titolo d'imposta di cui al comma 2 dell'art. 2 del D.L. 17 settembre 1992, n.378, convertito dalla legge 4 novembre 1992, n. 437". L'introduzione di questa ulteriore previsione di esonero si giustifica in quanto, nel caso di cessione a termine di obbligazioni e degli altri titoli suindicati, la ritenuta ivi prevista deve essere operata anche sulla quota parte del corrispettivo di cessione che sta a fronte degli interessi, premi ed altri frutti, maturati nel periodo di durata del contratto. L'art. 41, lettera b-bis), del Tuir, prevede infatti che, ai fini della determinazione del provento da assoggettare a ritenuta, il "... corrispettivo globale della cessione ..." deve essere depurato soltanto dei "... redditi maturati nel periodo di valenza del contratto, soggetti alla ritenuta alla fonte ai sensi del comma primo dell'art. 26 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600..." e non anche quindi di quelli soggetti a ritenuta d'ingresso ai sensi del successivo terzo comma sempre di tale articolo. Corrispondentemente l'art. 2, comma 2, secondo alinea, del già citato D.L. n. 378 per evitare che il prelievo alla fonte possa esser operato due volte, anche se a diverso titolo, ha espressamente escluso l'applicabilità della predetta ritenuta d'ingresso "... limitatamente agli interessi, premi ed altri frutti maturati nel periodo di valenza del contratto".

Con l'inserimento di un'ulteriore avvertenza la sussistenza degli obblighi dichiarativi posti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 167 è stata esclusa anche per le obbligazioni ed i titoli similari che siano stati ceduti a termine, ogniqualvolta i proventi che scaturiscono dalla cessione "...siano stati assoggettati alla ritenuta a titolo d'imposta da parte dei soggetti indicati nel primo comma dell'art. 23 del D.P.R. n. 600 del 1973, che comunque intervengono anche se non in qualità di acquirenti, nella cessione a termine...". Scarsamente comprensibile appare il motivo per il quale il Ministero delle finanze ha sentito la necessità di introdurre, accanto a quelle finora individuate, anche questa ulteriore previsione di esonero. Sembra da escludere innanzitutto che tale scelta possa esser stata dettata dalla volontà di consentire ai soggetti sottoposti a monitoraggio di non dichiarare le obbligazioni e i titoli similari esteri. Dato che, come si è appena visto, per tali titoli è stata già predisposta una specifica previsione di esonero sarebbe inutile prevederne un'altra. Ma neppure sembra sostenibile, peraltro, che l'intento perseguito dal Ministero fosse quello di escludere l'obbligo di dichiarare le obbligazioni ed i titoli similari italiani oggetto di cessione a termine in quanto per tali titoli l'obbligo di dichiarazione non sussiste comunque. Secondo quanto si è visto in precedenza le obbligazioni ed i titoli similari italiani in quanto emessi da soggetti residenti, non possono costituire né "attività estere di natura finanziaria", né "investimenti all'estero".

12. (segue) Le quote di partecipazione in fondi comuni esteri di investimento mobiliare già autorizzati al collocamento in Italia (cosiddetti fondi lussemburghesi) - Una terza categoria di cespiti per la quale l'art. 4, comma 4, esclude la sussistenza

dell'obbligo dichiarazione è costituita dai titoli rappresentativi delle quote di partecipazione nei cosiddetti fondi lussemburghesi e cioè nei fondi comuni esteri di investimento mobiliare di cui era stato già autorizzato agli effetti valutari il collocamento nel territorio dello Stato sulla base del D.L. 6 giugno 1956, n. 476, convertito dalla legge 25 luglio 1956, n. 786. La giustificazione di questa particolare previsione di esonero è da ricercare nel fatto che i proventi derivanti dalla partecipazione a tali fondi sono esclusi da imposizione sui redditi, in forza dell'art. 11-bis della L. n. 649, in quanto il soggetto che sia stato incaricato di effettuare il collocamento nel territorio dello Stato è sottoposto ad un regime di imposizione sostitutiva, in tutto e per tutto simile a quello cui sono soggetti i fondi comuni d'investimento mobiliare aperti. Tale particolare regime, peraltro, sarebbe dovuto decadere con l'entrata in vigore della cosiddetta liberalizzazione valutaria, dal momento che la lettera e) dell'art. 5 del decreto 27 aprile 1990, non richiedeva più l'autorizzazione valutaria per l'offerta al pubblico in Italia da parte di non residenti di quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari situati nella CEE. Senonché, dopo che lo stesso art. 4, comma 4, ne aveva in un primo tempo prorogato l'applicazione fino all'entrata in vigore delle norme d'attuazione delle direttive comunitarie sugli organismi d'investimento collettivo, l'art. 10-ter, comma 2, della L. 23 marzo 1983, n. 77, introdotto in attuazione di tali direttive, ha definitivamente disposto il suo mantenimento in vita per quei soli fondi comuni d'investimento che, prima dell'entrata in vigore della liberalizzazione valutaria, avessero conseguito l'autorizzazione ad operare in Italia.

13. (segue) Le quote di partecipazione in altri organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero - Una quarta ed ultima previsione di esonero è stata recentemente aggiunta, accanto a quelle di cui già si è detto, dal comma 4, dell'art. 10-ter della sopracitata L. n. 77, che ha esonerato i soggetti sottoposti a monitoraggio dall'obbligo di indicare in dichiarazione anche le partecipazioni da loro detenute in "... organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero situati negli Stati membri della Comunità economica europea, conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ...". Anche l'introduzione di tale nuova previsione di esonero trova giustificazione nel fatto che i proventi derivanti da tali partecipazioni sono soggetti ad un apposito regime d'imposizione alla fonte. Il comma 1 dello stesso art. 10-ter della L. n. 77 ha posto, infatti, a carico dei soggetti residenti incaricati del pagamento ovvero del riacquisto o della negoziazione delle quote o azioni l'obbligo di sottoporli alla ritenuta alla fonte del 12,50 per cento.

Stando a quanto si desume dalla lettura delle istruzioni allegate al modello W il Ministero delle finanze non sembra ritenere necessario, in tal caso, perché l'obbligo di indicazione in dichiarazione venga meno, che i proventi derivanti dalla

partecipazione agli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari sopra individuati siano effettivamente assoggettati a ritenuta alla fonte. In tale sede è, infatti, testualmente precisato che gli "... obblighi di dichiarazione non sussistono per le quote di organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero che siano ... situati negli stati membri della CEE conformi alle direttive comunitarie e le cui quote sono collocate nel territorio dello Stato ... i cui proventi sono *soggetti* alla ritenuta del 12,50 per cento che deve essere operata ...". Questa diversa e più favorevole impostazione di carattere interpretativo sembra trovare giustificazione, oltre che nella formulazione letterale della norma che non poneva a questo specifico riguardo alcuna condizione, anche nella considerazione che se l'esonero dall'obbligo di dichiarazione delle partecipazioni negli organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di che trattasi fosse stato subordinato all'effettivo assoggettamento a ritenuta dei proventi maturati dal partecipante la previsione di esonero recata dal comma 4, dell'art. 10-ter della legge n. 77 sarebbe rimasta parzialmente svuotata di contenuto, essendovi organismi d'investimento che non prevedono la distribuzione di proventi ai partecipanti o la prevedono ma soltanto a scadenze piuttosto dilazionate.

Nelle istruzioni allegate al modello W il Ministero delle finanze ha escluso la sussistenza dell'obbligo di dichiarazione anche per le partecipazioni in organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari di diritto estero, non situati in Stati membri della Comunità Europea ovvero non conformi alle direttive comunitarie, ogniqualvolta i relativi proventi "... siano stati percepiti in Italia e assoggettati alla ritenuta d'acconto del 12,50 per cento di cui al comma 6 dell'art. 10-ter della ..." legge n. 77. L'estensione dell'esonero da dichiarazione anche a questo particolare tipo di partecipazioni non manca di suscitare qualche perplessità, non essendo previsto dal comma 4 dell'art. 10-ter della L. n. 77, che fa riferimento esclusivo alle partecipazioni in organismi d'investimento collettivo situati negli Stati membri e conformi alle direttive comunitarie. Evidentemente non si è ritenuto equo mantenere fermo l'obbligo di dichiarazione anche per tali organismi, ogniqualvolta i proventi che ne scaturiscano siano stati sottoposti ad accertamento attraverso l'assoggettamento a ritenuta.

13. (segue) Le operazioni di compravendita di valute estere - Sempre nelle istruzioni allegate al modello W il Ministero ha stabilito che gli obblighi d'indicazione nella dichiarazione non sussistono neppure "... per le operazioni di compravendita di valute estere allorquando le plusvalenze derivanti dalla cessione a termine scontino la ritenuta del 12,50 a titolo d'imposta di cui all'art. 3 del D.L. n. 378 del 1992". Tale precisazione ingenera qualche perplessità non soltanto perché una siffatta previsione di esonero non è prevista dalla legge ma anche perché, nei termini in cui è formulata, potrebbe lasciare intendere che sussista l'obbligo di di-

chiarare le operazioni di trasferimento di valuta anche nel caso in cui abbiano avuto luogo in Italia. Il che è da escludere, stando anche all'interpretazione che lo stesso Ministero delle finanze sembra aver fornito dell'art. 4, comma 2, del D.L. n. 167 proprio nelle istruzioni allegate al modello W. Come si è visto in precedenza infatti tali istruzioni sono formulate nel senso di richiedere l'indicazione soltanto dei trasferimenti da, verso e sull'estero e non che di quelli sull'Italia. La soluzione che sembra più plausibile è che il Ministero abbia ritenuto necessario introdurre questa specifica previsione di esonero per evitare che i soggetti sottoposti a monitoraggio possano esser obbligati a dichiarare nel modello W il trasferimento all'estero di valute effettuato con controparti non residenti anche nel caso in cui i proventi derivanti dal trasferimento siano stati sottoposti a ritenuta alla fonte dall'intermediario che vi abbia preso parte.

14. La soglia di esonero dall'obbligo della dichiarazione - La sussistenza "dell'obbligo di dichiarazione di cui ai commi 1, 2, e 3" è sempre esclusa dall'art. 4, comma 5, "... se l'ammontare complessivo degli investimenti ed attività al termine del periodo d'imposta, ovvero l'ammontare complessivo dei movimenti effettuati nel corso dell'anno ..." non supera l'importo di 20 milioni di lire. Stante la non perfetta formulazione letterale della norma non pochi problemi di carattere interpretativo sorgono al momento di stabilire in quali casi una siffatta previsione di esonero dall'obbligo di dichiarazione si renda operante. Certamente dovrà farsi luogo alla presentazione della dichiarazione, anche nel caso in cui i soggetti sottoposti a monitoraggio, pur non avendo mantenuto al termine del periodo d'imposta la detenzione di attività estere di natura finanziaria e di investimenti all'estero, abbiano effettuato, peraltro, trasferimenti per importi superiori a 20 milioni di lire in quanto il comma 2 dell'art. 4 mantiene espressamente fermi gli obblighi di natura dichiarativa posti da tale disposizione anche in una siffatta ipotesi.

Non altrettanto chiaro appare invece, in mancanza di una specifica indicazione legislativa, se tale obbligo di carattere dichiarativo sussista anche nell'ipotesi inversa, nell'ipotesi in cui, cioè, i soggetti sottoposti a monitoraggio detengano ancora, al termine del periodo d'imposta attività estere di natura finanziaria od investimenti all'estero per un ammontare superiore a 20 milioni di lire ma li abbiano sottoposti, peraltro, a movimentazioni inferiori a tale limite. Attenendosi al tenore letterale dell'art. 4, comma 5, che appare formulato in via alternativa, avendo il legislatore fatto uso della congiunzione "ovvero" si potrebbe essere indotti a ritenere che, non sussistano, in un'ipotesi siffatta, obblighi di dichiarazione. E tale impostazione non sarebbe priva di una giustificazione sostanziale, considerato che, ove le attività e gli investimenti di tale tipo siano stati interessati da trasferimenti scarsamente significativi, l'amministrazione finanziaria potrà agevolmente rilevare l'ammontare dalle dichiarazioni presentate per il periodo d'imposta prece-

dente. Il Ministero delle finanze non pare, peraltro, dello stesso avviso. Nelle istruzioni allegate al modello W viene infatti precisato, senza ulteriori specificazioni, che qualora al termine del periodo d'imposta i soggetti sottoposti a monitoraggio "... detengano investimenti all'estero o attività estere di natura finanziaria devono indicarli nella propria dichiarazione dei redditi sempreché l'ammontare complessivo risulti superiore a 20 milione di lire".

15. Le sanzioni per la violazione dell'obbligo di dichiarazione - Nel caso d'inoservanza degli obblighi dichiarativi posti dai commi 1 e 2 dell'art. 4 del D.L. n. 167 il successivo art. 5 sempre di tale decreto prevede infine l'applicazione di specifiche sanzioni di carattere amministrativo. In particolare, mentre l'omessa dichiarazione delle attività estere di natura finanziaria e degli investimenti esteri detenuti dai soggetti sottoposti a monitoraggio al termine del periodo d'imposta è sanzionata con la pena pecuniaria in misura fissa di un milione di lire, la mancata indicazione dei trasferimenti relativi a tali cespiti, con la pena pecuniaria proporzionale dal 5 al 25 per cento degli importi dei trasferimenti da o verso l'estero non dichiarati. Le medesime sanzioni risultano altresì applicabili, in virtù dell'esplicito disposto del comma 6 dell'art. 5, a carico dei soggetti sottoposti a monitoraggio che, essendo esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, non provvedano a presentare o, comunque, a compilare nella maniera dovuta l'apposito modulo previsto dall'art. 4, comma 3 del D.L. n. 167.

GABRIELE ESCALAR